

(N. 317)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori PIERACCINI, CAPORALI, ALBERTI Giuseppe, BIBOLOTTI, BOCCASSI, CARMAGNOLA, CAVALLERA, CERMENATI, CORTESE, COSATTINI, FILIPPINI, GIUA, RUBINACCI, SAMEK LODOVICI, SILVESTRINI, TALARICO, TRAINA, VARALDO e ZANARDI.

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MARZO 1949

Provvedimenti per la preparazione, controllo e distribuzione a prezzo equo, a cura dello Stato, dei prodotti farmaceutici di largo consumo.

ONOREVOLI SENATORI. — L'alto costo dei medicinali, anche di quelli generalmente riconosciuti tra i più utili per la pubblica salute, fa sì che essi difficilmente pervengano alle classi povere o mediocrementemente agiate, le quali spesso si sobbarcano a sacrifici non lievi.

Si stabilisce in tal modo una sperequazione e una diversità di trattamento nei confronti coi cittadini ricchi che diventa una vera ingiustizia e ribadisce il privilegio della salute e del vivere, incompatibile coi criteri della democrazia e coi principi sanciti dalla stessa Carta costituzionale.

Il rimedio contro il male, contro la debolezza e lo scadimento dei singoli che compongono la grande famiglia italiana, ha, in certe evenienze, il valore del pane, è ragione di vita, di sviluppo, di prosperità dei componenti lo Stato.

Un giorno il nostro Paese decise di stroncare il flagello della malaria: bisognava innanzi tutto migliorare il tenore di vita dei la-

voratori, e fu fatto; occorrevano bonifiche agricole e in parte fu fatto; ma si provvide altresì il farmaco che più direttamente eliminasse il male quando stava per insinuarsi o si era manifestato nell'organismo umano ed il Governo (eravamo in tempi ormai remoti) promulgò la legge Celli sul chinino di Stato. Gli effetti furono meravigliosi: il chinino si acquistava a basso prezzo.

Perchè oggi sulla scorta di quel successo non si dovrebbe fare altrettanto per i medicinali di maggiore utilità e di vasto uso?

È innegabile che col progresso sociale verificatosi in questi ultimi decenni il concetto di nazionalizzare alcuni prodotti farmaceutici è uscito dalla teoria ed entrato nella pratica monopolistica degli Stati moderni; noi — per ora — non intendiamo di arrivare a tanto, e non vogliamo sopprimere l'iniziativa individuale, la concorrenza privata dei singoli produttori, men che meno l'onesto esercizio della professione dei farmacisti; ma poichè i cal-

mieri non servono e l'appello alla generosità umana rimane troppo spesso inascoltato, crediamo necessario l'intervento dello Stato, il quale, valendosi dei suoi grandi mezzi e degli organi già esistenti ed altri da costituire, produca e distribuisca i farmaci, garantendone la qualità e comprimendone il costo. Non v'è nulla di straordinario nel fatto che lo Stato diventi fabbricante di medicinali di largo e necessario consumo; ciò anzi viene a collimare con le disposizioni votate nella recente riunione di Ginevra della Organizzazione mondiale della Sanità (O.M.S.), la quale trattando la materia dei sieri e dei vaccini per le malattie « quarantenarie » (colera, peste, febbre gialla, vaiolo, dermatifo), chiede convenzioni sanitarie internazionali per la fondazione di istituti statali produttori dei vaccini specifici. Ciò a garanzia universale.

Lo Stato italiano dovrà assicurarsi la sua clientela con tutti quegli Enti di assistenza, di beneficenza e di assicurazione che hanno il compito della tutela e della difesa della pubblica salute, sotto la guida e il controllo dell'Alto Commissariato.

Con l'Azienda statale così come la prospettiamo, la collettività godrà notevoli vantaggi, fermo peraltro restando il criterio che l'Azienda non abbia carattere strettamente industriale e di speculazione.

Il fine che ci proponiamo è così alto ed umano — ci sembra — che non esitiamo di affidare a Voi, Onorevoli Senatori, la nostra ardita proposta, la quale, attuata con le debite cautele e coi suggerimenti dettati dalla scienza, dalla esperienza e dalla giusta comprensione degli interessi di tutti, troverà pratica applicazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica è autorizzato a produrre ed a vendere, ad equo prezzo e nella confezione migliore, medicinali di carattere fondamentale e preminente per la conservazione della salute pubblica, pel tramite dei farmacisti ed eventualmente in via diretta. A tale scopo lo Stato acquisterà le materie prime e fabbricherà o farà fabbricare medicinali anche stipulando contratti con privati o con Ditte bene attrezzate e reputate dell'Italia e dell'estero. Nell'esercizio di tale impresa l'Alto Commissariato potrà valersi degli Istituti ed organi già esistenti e che abbiano funzioni e scopi similari a quelli preveduti dalla presente legge.

Art. 2.

Agli Enti e agli Istituti di assistenza e di beneficenza (quali nosocomi, ospedali psichiatrici, protezione infanzia, ecc.) e di assicurazione è fatto obbligo di approvvigionarsi dei necessari medicinali di produzione statale, o direttamente o presso gli organi indicati dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 3.

A preparare, a regolamentare, a vigilare la materia della presente legge è preposta una Commissione composta di due senatori, di due deputati, dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, del rappresentante del Ministero del tesoro, del rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio.

Art. 4.

La Commissione predetta prenderà le sue deliberazioni sentito il parere di una Commissione di tecnici.

Art. 5.

I prodotti confezionati porteranno la sigla dello Stato e la dicitura « Italia ».

Art. 6.

L'equo prezzo sarà determinato in base alle quotazioni del mercato internazionale.

Art. 7.

Gli eventuali utili, dedotte le quote di ammortamento, i compensi dovuti ai produttori e ai farmacisti, spetteranno allo Stato, il quale a mezzo dell'Alto Commissariato li devolverà a favore degli stessi Enti consumatori dei prodotti.